

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

**ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA: 1) DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 16/10/1995; 2) DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 28/3/2007  
“MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”**

## **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **Art. 1 Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, nel quale risulta già istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso, il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, salvo le applicazioni delle norme previste per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari.

### **Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazioni delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3** **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali di cui al successivo art. 8.

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola anche rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale fermo restando che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte da presentare entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento della tassa e che entro il 31 maggio dell'anno successivo dovrà essere presentata idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti.

Attività	Detassazione al
Lavanderie e tintorie	70%
Dentisti e odontotecnici	70%
Autocarrozzerie, Autofficine, Elettrauti e Gommisti	60%
Tipografie	60%
Cantine vinicole e Caseifici	50%
Lavorazioni metalmeccaniche artigianali	40%
Altre attività	50%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

### **Art. 3 bis** **Riduzione tariffaria per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che abbiano avviato al recupero detti rifiuti**

Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, l'esonero dalla privativa comunale ha luogo soltanto nel caso che sia dimostrato l'avvio a recupero attraverso idonea documentazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 e art. 15 del D.Lgs. n. 22/97.

Qualora non sia previsto l'obbligo del formulario di identificazione va rimessa altra idonea documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa, incaricata del trattamento.

Spetta al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti a recupero la riduzione della tariffa nella misura del 50% (art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 e art. 49, comma 14, del

D.Lgs. n. 22/97), ferma restando la integrale applicazione della tariffa per le superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti urbani (ad esempio, uffici, locali relativi ai servizi e alla mensa).

La richiesta di riduzione della misura tariffaria deve essere comunicata all'Ufficio Tributi entro il 31 ottobre di ogni anno.

La documentazione di cui al precedente 1° comma comprovante l'effettivo avvio al recupero dei detti rifiuti deve essere consegnata al predetto ufficio tributi entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Il funzionario responsabile, acquista la documentazione di cui sopra, e verificato l'effettivo avvio a recupero dei rifiuti, provvede allo sgravio parziale con apposita determinazione.

Nel caso in cui il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani sia anche produttore di rifiuti speciali tossici o nocivi, la indicata riduzione tariffaria di cui al terzo comma spetta con riferimento alla superficie totale al netto della detassazione di cui al citato art. 3.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
- 2) Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulta indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:  
del 3% per i condomini da 2 a 10 alloggi;  
del 25 per i condomini da 11 alloggi e oltre.
- 3) Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 4) Nei casi di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 6) Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate, occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 4 (quattro) mesi la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.  
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 2) Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA**

### **Art. 6 Parametri**

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 7 Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno di abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, soffitte, cantine, e box o garage) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre con coltivazione a terra.

Si applica la tassa per le abitazioni ridotta al 25% alle soffitte, cantine, box o garage.

- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.

- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoti, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado.
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc..
- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- Qualsiasi altra rea scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- Le superfici dei balconi e terrazzi.

### **Art. 8 Locali non tassabili**

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (ad esempio cabine elettriche, impianti di depurazione delle acque).

### **Art. 9 Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

### **Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) Del 33% per le abitazioni con unico occupante;
- b) Del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- c) Del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) Del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione ai cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) Del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **Art. 11** **Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o a un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio.

A tal fine il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

- b) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscono rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- c) Per le abitazioni, nel cui nucleo familiare è compreso un portatore di handicap al 100%, accertabile con certificazione e idonea documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, la tariffa viene ridotta del 30%.
- d) Per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, beneficiario di pensione sociale INPS, inquilini o proprietari della sola unità abitativa, eventualmente con coniuge e figli conviventi, tutti senza redditi, la tariffa viene ridotta del 50%.
- e) Per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari con redditi annui uguali o inferiori all'importo della pensione sociale dell'INPS, inquilini o proprietari della sola unità abitativa, la tariffa viene ridotta del 50%.

Le agevolazioni di cui ai punti c) e d) ed e) non sono tra loro cumulabili, ne sono cumulabili con la riduzione prevista alla lettera a) dell'art. 10.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- I locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- Gli stabili (e relative aree) adibiti a uffici comunali;
- Le aree di proprietà del Comune e di altri Enti Pubblici territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri Sociali o di altri Enti ed Associazioni aventi finalità sociali;
- I locali di proprietà del Comune e di altri Enti Pubblici territoriali condotti o occupati da Centri Sociali o da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza;

- Le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e per le persone permanentemente assistite dal Comune limitatamente ai locali direttamente abitati.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni e la riduzione di cui alla lettera c) e d) ed e) del primo comma sono stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/33, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 12**

### **Classificazione dei locali ed aree**

La nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sarà regolamentata entro il 31 ottobre 1995 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 1996.

Fino al 31 dicembre 1995 agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree mantengono la classificazione già prevista dall'articolo del regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 915 del 4/6/1984.

## **Art. 13**

### **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Gagnano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, a mezzo di c/c postale secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi manifestazione che non comporti attività di vendita di cibi e bevande e che siano promosse o gestite da Enti che non perseguano fini di lucro;
- b) Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative effettuate per le operazioni di trasloco.

### **TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **Art. 14 Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno specificarsi:

- Per le persone fisiche il cognome, nome, e codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### **Art. 15 Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato



al'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del Procedimento, dell'Organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo Giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo. Le somme accertate sono iscritte nel ruolo coattivo il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
- Richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **Art. 16** **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

Il pagamento della tassa è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Funzionario Responsabile può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a sei rate del carico tributario. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applica il tasso di interesse legale.

## **Art. 17** **Rimborsi**

Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o condizione dei locali o aree tassate, deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo e disposto dal Servizio Tributi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64 comma 4 del D.Lgs. 507/93.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il rimborso è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o dal riconoscimento; sulle somme da rimborsare è corrisposto il tasso d'interesse legale; esso è calcolato giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

### **Art. 18**

#### **Sanzioni ed interessi**

Per i casi di omessa dichiarazione e di omesso pagamento della tassa si applica la sanzione pari al cento per cento della tassa o maggiore tassa dovuta, essa viene ridotta ad un quarto in caso di adesione all'accertamento.

Per i casi di denuncia infedele o incompleto pagamento la sanzione è pari al cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta, la sanzione viene ridotta ad un quarto in caso di adesione all'accertamento; per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti si applica la sanzione pari ad Euro 25,82.

Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionali si applica il tasso di interesse legale, esso è calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 19**

#### **Contenzioso**

Sulla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzione, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle entrate, Direzione Regionale Entrate della Campania Sezione staccata di Napoli.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20**

#### **Disposizioni transitorie**

- a) Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, comma 3 e art. 9, commi 2 e 3 che hanno decorrenza dal 1/11/1997.
- b) Le denunce integrative o modificative, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori di condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997 (art. 17, comma 1, lettera d, D.L. n. 373/95).
- c) La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

- d) In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70 del D.L.vo 507/93, sono presentate per l'anno 1996 entro il 20/11/1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Cod-Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.
- e) Le richieste di riduzione di cui all'art. 10 nonché le agevolazioni e riduzioni di cui all'art. 11 sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni e agevolazioni hanno effetto dal 1 gennaio 1996.
- f) Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22/2/94 n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 mq. continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento del servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.
- g) Per le superfici superiori a quelle previste nella precedente lettera f) gli operatori non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico e alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 21 Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 22 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.